



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 708 del 2020, proposto da XXXXXXXXX S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in XXXX, XXXXX, n. X;

contro

Comune di XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di compatibilità paesaggistica ex art. 167, 5° comma, e 181, 1° comma quater, del

D.lgs. n. 42/2004, presentata dalla ricorrente al Comune di XXXXX in data 18/06/2020 (prot. n. 17176);

nonché, per la declaratoria dell'obbligo a provvedere, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente ulteriore inerzia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di XXXXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1) Con atto notificato a mezzo servizio postale in data 28 dicembre 2020 e depositato il successivo giorno 30, la società “ XXXXX s.a.s.”, titolare della concessione demaniale marittima regolata dalla licenza n. 71 reg. datata 28/12/2007, rilasciata dal Comune di XXXXX per tenere in località XXXXX lo stabilimento balneare denominato XXXXX, ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 117 e 31 del c.p.a. per l'accertamento dell'obbligo del Comune di XXXXX di provvedere sulla istanza, presentata (telematicamente) in data 18/06/2020, di compatibilità paesaggistica postuma ex artt. 167, 5° comma e 181 comma 1-quater del D.lgs. n. 42/2004, al fine di regolarizzare “opere costituenti il predetto stabilimento balneare realizzate nel periodo 1963/1990”;
- 2) Espone che l'Amministrazione Comunale non ha definito il procedimento in argomento e che, quindi, si è verificato un illegittimo silenzio inadempimento.
- 3) Con atto depositato in data 18 febbraio 2021, si è costituito in giudizio il Comune di XXXXX deducendo, con successiva memoria, che l'istanza ai sensi

dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 è prevista quale preventivo strumento per l'acquisizione dell'autorizzazione ai lavori in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e non quale strumento di sanatoria, peraltro assai difficilmente concedibile in presenza delle violazioni commesse dal ricorrente.

4) Alla camera di consiglio del 12 maggio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) L'art. 167 del D.lgs. n. 42/04 ai commi quarto e quinto dispone:

“L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di

cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma”.

7) In ordine alla questione prospettata con l'odierno ricorso, la giurisprudenza anche recentissima ha spiegato che “Il procedimento disciplinato dall' art. 167, commi 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio concede in via del tutto eccezionale la possibilità di un accertamento (successivo) della compatibilità paesaggistica per gli abusi c.d. minori, cui consegue l'obbligo del pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione e ciò in deroga all'obbligo di rimessione in pristino a proprie spese, previsto dall'art. 167, comma 1, per il caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della parte terza del Codice medesimo. La natura eccezionale del procedimento de quo si desume testualmente anche dall' art. 146 comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, il quale dispone che l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 167, co. 4 e 5. I casi in cui l'autorità competente può accertare la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5 dell'art. 167, sono quelli specificamente indicati al comma 4 del medesimo articolo” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05/01/2021, n. 123).

8) Pertanto, sussiste l'obbligo del Comune di XXXXX di concludere il procedimento, assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza del ricorrente anche per violazione del principio generale codificato dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto.

9) Il ricorso deve, quindi, essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato al Comune di XXXXX, ex art. 117 del c.p.a., di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

10) In caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, il Tribunale, vista l'istanza sul punto del ricorrente, nomina sin d'ora Commissario ad acta il dirigente o funzionario da lui delegato della direzione competente della Regione Lazio, che provvederà a concludere il procedimento in luogo del Comune resistente, con addebito di spese a carico della medesima Amministrazione.

11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 708/20 lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Minturno di provvedere entro il termine di cui in motivazione.

Condanna il Comune di XXXXX alle spese e onorari del giudizio, che liquida in favore del ricorrente in complessivi € 1.500 (millecinquecento), oltre Spese generali, Iva e Cpa.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO